



MASTER 2021-2022

PRIMO INCONTRO
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI

LE NOVITÀ PER LE IMPRESE DEL
DECRETO SOSTEGNI, SOSTEGNI
BIS E ULTIMI AGGIORNAMENTI
DI PRASSI

a cura di D. LIBURDI – N. VILLA

Materiale aggiornato al 15 giugno 2021



ABC

Associazione Bresciana
Commercialisti





AGENDA

1. Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
2. Crediti d'imposta: novità ed estensioni
3. Accertamento e riscossione
4. Le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali
5. Rivalutazione
6. L'ACE innovativa
7. Le altre novità

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



IL DL 73/21 SOSTEGNI BIS: I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (ART. 1)

1. **Contributo automatico** : in misura pari a quello già riconosciuto dal DL Sostegni n.41/2021 e corrisposto nella stessa modalità richiesta nell'istanza già presentata, ossia automaticamente sul c/c o utilizzabile come credito d'imposta F24 – **solo per società con fatturato 2019 sino a 10 mio;**
2. **Contributo integrativo** : con parametri di fatturato diversi dal contributo di cui al punto 1) e se maggiore integrativo allo stesso (vedi dettagli slide successiva) **solo per società con fatturato 2019 sino a 10 mio;**
3. **Contributo alternativo per fasce per coloro che non hanno beneficiato del DL 41/2021 e con fatturato sino a 10 mio nel 2019**
4. **Contributo risultato economico** : confronta l'utile 2019 vs 2020 e spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto MEF. Dovrà essere presentata specifica istanza con le modalità previste dal provvedimento ADE. L'istanza sarà ammessa solo se il modello Unico per l'anno 2020 verrà inviato entro il 10.9.2021 (e non quindi entro il 30.11.2021) **fatturato sino a 10 mio nel 2019**



CONTRIBUTO AUTOMATICO (COMMA 1 ART. 1 DL 73/2021): NO ISTANZA

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

Condizione: perdita di almeno **del 30% del fatturato medio mensile del periodo 2020 su 2019. Sono le stesse condizioni del DL 41 del 2021**

Compete a chi ha beneficiato del contributo da DL 41 /2021 e non è necessario presentare alcuna istanza

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce :

- 60% se fatturato inferiore a 100k;
- 50% se fatturato tra 101k e 400k;
- 40% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Modalità :

Il contributo sarà erogato automaticamente a coloro i quali hanno percepito il contributo del decreto sostegni con identica modalità scelta nel DL 41/2021

Il contributo non è tassabile IIDD e IRAP



CONTRIBUTO INTEGRATIVO (COMMI 5 – 9 ART. 1 DL 73/2021)

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 e istanza da presentare solo se il calcolo del contributo integrativo risulta superiore al quello automatico.

Condizione: perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce :

- 60% se fatturato inferiore a 100k;
- 50% se fatturato tra 101k e 400k;
- 40% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Osservazioni: si può conseguire solo se si è beneficiato del contributo da DL 41 del 2021 ma cambia l'orizzonte temporale di riferimento relativo alla verifica del calo di fatturato. Valgono le medesime regole sulla scelta effettuata con il DL 41 come erogazione o come credito di imposta nonché la non imponibilità II.DD ed IRAP. E' necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021.



ESEMPIO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Es: fatturato 2019 pari a 8mio = fascia 20%
fatt. medio 1.4.19/31-3-20 - 7mio/12 = 583K
fatt. medio 1.4.20/31.3.21 - 4,5mio/12 = 375K

Delta = €208K

Contributo = € 208k * 20% = € 41K

da questo si deve togliere il contributo automatico

Se in ipotesi in via automatica sono stati ricevuti

Euro 10.000 (dl 41/2021)

Euro 10.000 (dl 73/021)

Verranno erogati 21.000,00 euro

Contributo erogabile max 150K



NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10 – 15 ART. 1 DL 73/2021)

Per chi non ha beneficiato del contributo DL 41/21 del 22.3.21 è possibile beneficiare del «nuovo» contributo

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

Condizione: perdita di almeno **del 30%** del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Riguarda tutti i soggetti che, per un qualsiasi motivo non abbiano percepito:

- ✓ il contributo da DL 41/2021
- ✓ il contributo automatico DL 73/2021
- ✓ il contributo integrativo da DL 73/2021
- ✓ In considerazione del diverso lasso temporale per la verifica del calo di fatturato medio mensile, potrebbe verificarsi una situazione nella quale nel confronto 2020 /2019 il calo non si è verificato mentre nel confronto previsto sui dodici mesi a cavallo dei due anni il calo in questione è riscontrabile e si ha dunque diritto al contributo «alternativo»



NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10 – 15 ART. 1 DL 73/2021)

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce:

- ✓ 90 % se fatturato inferiore a 100k;
- ✓ 70% se fatturato tra 101k e 400k;
- ✓ 50% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- ✓ 40% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- ✓ 30% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Osservazioni: È necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021

Utilizzo possibile con scelta irrevocabile come credito di imposta

Non imponibilità ai fini II.DD e IRAP



CONTRIBUTO PEREQUATIVO (COMMI 16 – 24 DELL'ART. 1 DEL DL N. 73/2021)

Limiti oggettivi **Limite di ricavi e compensi 10 mln. di euro nel 2019. È assunto al netto di tutti gli altri contributi**

Condizione: peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Misura Contributo: definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze tenendo conto della percentuale di peggioramento del risultato economico.

Condizione: obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

Il contributo non è tassabile IIDD e IRAP



CONTRIBUTO PEREQUATIVO (COMMI 16 – 24 DELL'ART. 1 DEL DL N. 73/2021)

Modalità:

- ✓ Obbligo di presentazione di una istanza da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio della procedura telematica;
- ✓ il contenuto dell'istanza dovrà essere definito sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua anche i campi della dichiarazione dei redditi da monitorare al fine di riscontrare la situazione di peggioramento economico;
- ✓ L'attribuzione del contributo avviene, secondo la norma, a scelta irrevocabile del contribuente come credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. Deve essere ritenuto che le modalità di erogazione del contributo siano le medesime ed alternative previste già dal DL 41 e cioè l'erogazione o l'attribuzione come credito di imposta. Altrimenti sarebbe illogico parlare di scelta irrevocabile



QUESTIONI APERTE SUL CONTRIBUTO DA DL 73/2021

- 1) Per i contributi automatico ed integrativo diviene fondamentale aver «beneficiato» del contributo di cui al DL 41 del 2021. Monitoraggio delle istanze bloccate o scartate. Di fatto, senza aver beneficiato del contributo da DL n. 41 del 2021, non è possibile beneficiare né del nuovo contributo automatico né della eventuale integrazione
- 2) Per il contributo basato sul peggioramento del risultato economico il problema è la presentazione della dichiarazione con **80 giorni** circa di anticipo rispetto alla scadenza ordinaria. Tema delle dichiarazioni integrative e degli adempimenti legati al termine di presentazione «ordinario»



CONTRIBUTO START UP (ART. 1 TER L. N. 69/21 DI CONVERSIONE DEL DL 41/21)

Soggetti: titolari di reddito d'impresa.

Condizioni:

- ✓ **Apertura della partita IVA nel 2018**
- ✓ **Attività iniziata nel 2019 a fronte di risultanze della CCIAA**
- ✓ **Assenza delle condizioni per beneficiare del CFP da DL 41/2021 (calo del fatturato medio mensile che non supera il 30%)**
- ✓ **Necessità di rispettare le altre condizioni di cui all'art. 1 del DL n. 41/2021**

Misura Contributo: il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00.

Modalità: i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa



ULTERIORE AGEVOLAZIONE START UP INVESTITORI (ESENZIONE PLUSVALENZE ART. 14 DL 73/2021)

Viene introdotta una esenzione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni in start up:

- ✓ Qualificate e non qualificate che siano state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1.6.2021 al 31.12.2025 con periodo minimo di possesso per almeno tre anni
- ✓ Analoga previsione sul capital gain su partecipazioni al capitale delle PMI
- ✓ Analoga previsione per la cessione di quote di società di persone commerciali a condizione che, entro un anno dal conseguimento delle plusvalenze, vi sia il reinvestimento in start up innovative o in PMI innovative

Per la cessione delle partecipazioni in società di capitali appare non servire il reinvestimento a differenza di quanto già previsto dall'articolo 67 del TUIR



CIRCOLARE 5/E DEL 14 MAGGIO 2021

- ✓ **Imprese in liquidazione:** la fruizione dell'agevolazione è consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché «non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza»
- ✓ **Intermediari finanziari:** promotori finanziari possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni»
- ✓ **Società di partecipazione:** una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni», a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.



CIRCOLARE 5/E DEL 14 MAGGIO 2021

Trasformazione impropria:

- ✓ il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della “trasformazione” può fruire del beneficio qui in esame;
- ✓ la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto sostegni, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
- ✓ per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 4, dell’articolo 1) l’istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata.

Stato di emergenza: i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, devono operare la verifica della riduzione del fatturato



CIRCOLARE 5/E DEL 14 MAGGIO 2021

Rilevanza dei contributi FP:

- ✓ non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto sostegni;
- ✓ non sono da considerare ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
- ✓ non sono da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali di cui al comma 5 del menzionato articolo 1.

Forfettari: è necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.



CIRCOLARE 5/E DEL 14 MAGGIO 2021

Rimborso anticipazioni in nome e per conto: le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni e neppure ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi di cui al comma 3

Contributo integrativo: dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni. Diversamente, le somme qui in esame non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni».

Indennità di maternità: non rileva



CIRCOLARE 5/E DEL 14 MAGGIO 2021

Estromissione e assegnazione: gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni

Anticipazioni in nome e per conto: non rilevano sul calcolo del fatturato da prendere a riferimento per la determinazione del CFP

CREDITI D'IMPOSTA: NOVITÀ ED ESTENSIONI



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 20 - CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI

Viene ampliata la casistica di compensazione **in unica soluzione** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Il credito è compensabile in **un'unica quota annuale**, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, per gli investimenti:

- ✓ **in beni materiali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016);
- ✓ **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Per tutte le altre tipologie di investimenti risultano invariate le modalità di utilizzo in compensazione.



Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni di euro
Beni materiali “ordinari” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale
Beni materiali “ordinari” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0” 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0” 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo

Fonte: Eutekne info del 28 maggio 2021



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 4 - CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Viene proposto il credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con le seguenti **novità**:

- ✓ **proroga fino al 31.7.2021** del credito d'imposta a favore delle **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator**;
- ✓ **proroga per i mesi da gennaio a maggio 2021** per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** con **estensione** a coloro che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito di imposta spetta in relazione ai canoni versati, è compensabile in F24 ed è cedibile.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 4 - CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

La proroga **per i mesi da gennaio a maggio 2021** per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** prevede (con esclusione delle nuove attività avviate dal 1.1.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato per il quale l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.04.2019-31.03.2020.

Tale condizione quindi non è richiesta per

- ✓ le nuove attività iniziate dal 1.1.2019;
- ✓ imprese operanti nei settori turistico-ricettivo, agenzie di viaggio, tour operator.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 4 - CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito di imposta spetta

- ✓ nella misura del **60%** dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ✓ nella misura del **30%** dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- ✓ nella misura del **60%** per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 4 - CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Per i soggetti operanti nei **settori turistico-ricettivo, agenzie di viaggio, tour operator** il credito di imposta spetta nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e in caso di affitto d'azienda nella misura del **50%**.

Dubbi operativi

Va chiarito se il credito di imposta sia da gestire in riferimento a due periodi:

- ✓ ordinario per i mesi da gennaio a maggio 2021
- ✓ specifico in proroga fino a luglio 2021

Ciò in quanto la norma interviene sul comma 5 dell'art. 28 del DL 34/2020.

Gli scenari possibili:

- a) applicando l'art. 28, come prorogato, il monitoraggio va effettuato sul **dato del singolo mese**, in presenza di riduzione del fatturato da gennaio a luglio 2021 di almeno il **50%**;
- b) se invece si applica l'art. 4, comma 2, del DL 73/2021, allora si deve fare riferimento al **calo di fatturato di almeno il 30%** per il periodo 1.4-31.3 del 2020 sul 2019;
- c) una ulteriore soluzione può essere quella di applicare **entrambi i metodi** distintamente per i due periodi (versione 2020 e versione 2021).



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 32 - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Beneficiari

Esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali

Misure

Credito d'imposta del **30%** delle spese mese sostenuto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021

Massimo fruibile **euro 60.000**

L'importo definitivo del credito sarà determinato in base ai limiti stabiliti da provvedimento AdE in definizione.

Utilizzo

Nella dichiarazione redditi 2021 (Unico 2022) oppure compensabile nel corso del 2021 con F24 con qualsiasi imposta/tributo

Non tassabile (IIDD e IRAP).

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (euro 250.000 utilizzo massimo annuo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite generale di compensazione annua dei crediti).



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 32 - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ambito oggettivo

Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti oltre a tamponi.

Rientrano le spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanter) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Altri beneficiari – condizioni

Il credito è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e a condizione che siano in possesso del codice identificativo istituito, in tema di locazioni brevi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 67, c. 10 - CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Beneficiari

esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali

Misure

Credito d'imposta del 50% delle spese del valore degli investimenti pubblicitari effettuati

- ✓ sulla stampa quotidiana e periodica anche on line
- ✓ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (non quindi su radio e TV, per i quali spetta il credito in misura "ordinaria").

Periodo

Investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022

Istanza telematica

Da presentare dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 7, C. 5 - CREDITO IMPOSTA SETTORE TURISTICO E TERMALE

Oggetto

La disposizione **proroga al 2022** il credito di imposta previsto dall'art. 79 del DL 104/2020.

Misure

Il credito di imposta era del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, riconosciuto alle imprese alberghiere per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380 del 2001 o per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene **elevato al 65%** di tali spese ed **esteso** anche a favore delle strutture che svolgono attività agrituristica e termale.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 7, C. 5 - CREDITO IMPOSTA SETTORE TURISTICO E TERMALE

Modalità

Può essere compensato nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anziché nei due periodi d'imposta successivi, come disposto in precedenza).

È utilizzabile solo in compensazione e non deve essere ripartito in tre quote annuali.

Interventi

Per le attività termali il credito d'imposta spetta anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 8 - CREDITO IMPOSTA RIMANENZE FINALI SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI

Oggetto

Proroga al 31 dicembre 2021

Misure

Credito d'imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[articolo 92, c. 1, Tuir](#) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ossia a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020

Soggetti

Esercenti attività d'impresa e che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 8 - CREDITO IMPOSTA RIMANENZE FINALI SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI

Modalità

Se il bilancio non è certificato, è necessaria una certificazione di un revisore o di una società di revisione.

Con una ulteriore modifica viene disposto che il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso, anziché, come prima previsto, a quello successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34.

Inoltre sostituendo il quarto comma dell'articolo 48-bis, si prevede che i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta in commento devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Deve essere emanato un decreto per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta entro il 15.6.2021.

Deve essere emesso un provvedimento Direttore AdE che stabilisca le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta entro il 25.6.2021.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 31 - NUOVO CREDITO IMPOSTA FARMACI INNOVATIVI

Oggetto

Viene previsto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che effettuano progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

Misura

Il credito è pari al **20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030** (massimale di 20 milioni di euro annui per beneficiario) in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari, come indicati dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

Beneficiari

Oltre agli esercenti attività di impresa spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera.

Modalità

Utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo alla maturazione del credito.

Fiscalmente irrilevante, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sottoforma di credito d'imposta R&S.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 67, C. 1-6 - NUOVO CREDITO IMPOSTA SOSTEGNO STAMPA

Oggetto

Credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione di testate edite, incluse le spese di trasporti da poli di stampa a punti vendita.

Beneficiari

Imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Misura

Il credito d'imposta è concesso nel limite di euro 60 milioni per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 67, C. 1-6 – NUOVO CREDITO IMPOSTA SOSTEGNO STAMPA

Spese

La base di calcolo è rappresentata dalle

- ✓ spese di distribuzione sostenute e
- ✓ spese di trasporto sostenute,

considerate al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, e secondo quanto previsto dall'articolo 109 del DPR n. 917 del 1986. L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Modalità

Il credito d'imposta:

- ✓ non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017;
- ✓ è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- ✓ per la sua utilizzazione il modello F24 deve essere presentato, a pena di scarto, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- ✓ è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.



DL SOSTEGNI-BIS (N. 73/2021 IN VIGORE DAL 26.5.2021)

ART. 10, C. 1-2 – CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI SETTORE SPORTIVO

Oggetto

Viene prevista la **proroga** del credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all'articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), relativamente **alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021**.

ART. 67, C. 8 – CREDITO IMPOSTA EDICOLE

Oggetto

Viene previsto che per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui al comma 609, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020 può altresì essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori di cassa telematici e di dispositivi POS. Tale credito d'imposta spetta alle edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici, nel limite di 2000 euro all'anno, incrementato a 4.000 euro l'anno per il 2020. Per tale anno è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.



	FILIERA TESSILE, MODA, DESIGN	LOCAZIONE	SANIFICAZIONE	PUBBLICITA'
COMPENSAZIONE	SI - COD. XXXX	SI - COD. 6920	SI - COD. 6917	SI - COD. 6900
AIUTO DI STATO/DE MINIMIS	SI	SI	NO	SI
QUADRO RS DICHIARAZIONE	SI COD. 23/999 ?	SI - COD. 60	NO	SI - COD. 56
NOTA INTEGRATIVA/SITO	SI	SI	NO	SI
QUADRO RU DICHIARAZIONE	SI - COD. ??	SI - COD. H8	SI - COD. H9	SI - COD. E4
TASSAZIONE IIDD E IRAP	SI	NO	NO	SI
CONTABILIZZAZIONE	SI	SI	SI	SI
CEDIBILITA'	NO	SI	SI	NO
DOMANDA	SI	NO	SI	SI
INDICAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI	NO	SI	SI	NO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE



ARTICOLO 9 DECRETO LEGGE N. 73/21

Le disposizioni che prorogavano al 30 aprile 2021 il termine di pagamento delle rate delle cartelle esattoriali sospese (o delle cartelle in quanto tali) sono prorogate al 30 giugno 2021.

Il pagamento, quindi, deve essere effettuato entro la fine del mese di luglio in unica soluzione.

Nessun intervento ulteriore sulle somme dovute in base alle procedure di rottamazione o di saldo e stralcio : possibili sovrapposizioni sui termini.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, la decadenza si verifica nel caso di **mancato** pagamento di dieci rate anche non consecutive.



LE PROBLEMATICHE SULLA RATEAZIONE DELLE SOMME E SULLA DECADENZA

Per effetto delle norme di proroga, dunque, i contribuenti dovrebbero versare 16 rate sospese entro la fine del mese di luglio 2021.

Le norme in materia di decadenza disciplinano le ipotesi di avvenuta decadenza prima dell'8 marzo 2020.

Per coloro che sono in regola con le rateazioni alla data sopra evidenziata, diviene necessario pagare almeno 7 delle 16 rate sospese.

Nell'ipotesi in cui si dovesse decadere dalla rateazione in corso all'8 marzo 2020, si applicano comunque le nuove disposizioni di legge in tema di condizioni di obiettiva difficoltà e di decadenza nel caso di mancato pagamento di 10 rate ma sarebbero dovute le rate non saldate per accedere ad una nuova dilazione. È questa una condizione che non è richiesta a chi era decaduto prima dell'inizio del periodo di sospensione.



PROROGA DEI PAGAMENTI DA ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO (ART. 4 DL 41/2021)

- a) Versamenti che dovevano essere effettuati nel 2020 : pagamenti da effettuare entro il 31 luglio 2021 (sovrapposizione con i pagamenti derivanti dalle cartelle)
- b) Versamenti che devono essere effettuati nel 2021 : entro il 30 novembre 2021 per le rate di:
 - ✓ 28 febbraio 2021
 - ✓ 31 marzo 2021
 - ✓ 31 maggio 2021
 - ✓ 31 luglio 2021

Nessuno spostamento per la rata di novembre 2021

Si applicano le disposizioni in merito alla efficacia del pagamento se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza «ordinaria»



ANNULLAMENTO DEI CARICHI DI RUOLO (ART. 4 COMMI 4 – 9 DL N. 41/2021)

Automatico: per debiti di importo residuo non superiori a 5 mila euro al 23.3.2021 in relazione al singolo carico.

Data di affidamento: dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Importi: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La disposizione opera anche per quelle somme che sono comprese nelle procedure di rottamazione e saldo e stralcio.

Requisiti di reddito: sono quelli del 2019 in termini di imponibile sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Limite fissato a 30 mila euro.

È un periodo di imposta non interessato da COVID – 19.



LA SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI (ART. 5 DL N. 41/2021)

Soggetti interessati: titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del volume di affari nell'anno 2020

Fattispecie interessate: comunicazioni previste ai sensi degli articoli 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del dpr n. 633 del 1972. Non sono compresi gli avvisi bonari da controllo formale

Tempistica:

- ✓ comunicazioni di irregolarità non inviate per effetto della sospensione prevista dall'articolo 157 del DL n. 34/2020. Sono quegli avvisi bonari sospesi dall'8 marzo 2020 e che sono stati elaborati entro il 31.12.2020 e che sono messi a disposizione tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022
- ✓ comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31.12.2021



SANATORIA AVVISI BONARI

Periodi di imposta interessati: dichiarazioni dei periodi di imposta in corso al 31.12.2017 ed al 31.12.2018

Condizioni di accesso: soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno subito una riduzione del volume di affari dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 maggiore del 30%

Indicatore: dichiarazione IVA presentata entro il termine di presentazione annuale per il 2020 (30.4.2021)

Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA: ammontare di ricavi e compensi sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione annuale per il 2020 (30.11.2021)



PROCEDURA

Agenzia delle entrate: invia l'avviso bonario la comunicazione con l'indicazione delle somme dovute in base alla sanatoria

Il costo: viene eliminata la sanzione

La modalità di pagamento: la procedura è quella ordinaria di rateazione trimestrale prevista dal D.Lgs. n. 462 del 1997

Il limite: la norma afferma che, in caso di mancato pagamento in tutto od in parte alle previste scadenze delle somme dovute, la sanatoria non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione

I problemi:

- ✓ il termine delle dichiarazioni
- ✓ la mancata comunicazione all'avente diritto
- ✓ le misure ordinarie in termini di sanzioni e l'applicazione dell'articolo 15 ter del dpr n. 602/1973
- ✓ la posizione dei soci delle società



INCREMENTO LIMITE COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI (ARTICOLO 22 DL N. 73 DEL 2021)

Per il solo anno 2021, il limite previsto dalla legge per le compensazioni è elevato a 2 milioni di euro (limite precedente 700 mila euro incrementato per il 2020 ad 1 milione di euro).

La deroga è dunque alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, della L. n. 388/2000 e dunque i crediti in questione possono essere:

- ✓ Utilizzati nel modello F24 in compensazione orizzontale secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
- ✓ Ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale mediante la procedura c.d. semplificata

LE NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI



L'ART. 26 ANTE MODIFICHE

Le fattispecie del comma 2 che consentono l'emissione della nota di variazione quando viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile:

- ✓ dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
- ✓ mancato pagamento in tutto o in parte a causa di **procedure concorsuali** o di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** o a **seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato**
- ✓ applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente



PROCEDURE CONCORSUALI (E SIMILI)

Quando emetto la nota credito:

- ✓ procedure concorsuali: infruttuosa conclusione della procedura concorsuale
- ✓ accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: data decreto di omologa del Tribunale
- ✓ piano attestato: pubblicazione del piano nel registro imprese



INFRUTTUOSITÀ PROCEDURE ESECUTIVE

Comma 12 dell'art. 26:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.



L'ART. 90 DELLA DIRETTIVA

- ✓ “in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri”.
- ✓ “in caso di mancato pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1”.

La possibilità di deroga supera il principio del paragrafo 1?



LE NUOVE REGOLE

Norma: art. 18 del decreto-legge n. 73 del 2021

Decorrenza: le nuove regole si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021

Da quando emetto la nota credito: dal momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura (vedi nuovo comma 10, bis)

Fallimento: dalla data della sentenza dichiarativa

Liquidazione coatta amministrativa: dalla data del provvedimento che la ordina

Concordato preventivo: dalla data del decreto di ammissione alla procedura

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: dalla data del decreto che dispone la procedura



LE NUOVE REGOLE

Procedure esecutive individuali: non cambia nulla

Termine ultimo: l'art. 19 del d.p.r. n. 633 dispone che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto. Con le nuove regole il recupero dell'Iva può aver luogo con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata.

Registrazione: in generale il cessionario o committente deve annotare nel registro vendite (nei limiti della detrazione operata). L'obbligo non sussiste per le variazioni derivanti da procedure concorsuali



IL PAGAMENTO SUCCESSIVO

Pagamento del corrispettivo: il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del Dpr 633/72, previa registrazione della nota ricevuta.

Come coordinare tale regola nelle procedure concorsuali?

Esempio:

Evento	Cedente	Cessionario in procedura
Vendita	IVA a debito	IVA a credito
Avvio procedura	IVA a credito	Nulla
Pagamento successivo	IVA a debito?	IVA a credito?



ENTRATA IN VIGORE

“Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma”.

Si arriva a questa conclusione:

- ✓ Procedure già avviate il 26 maggio si deve attendere 8° magari sono quelli causate dall'emergenza sanitaria)
- ✓ Procedura avviate dal 26 maggio si può emettere la nota di variazione subito



ASSONIME CIRCOLARE 17 – 2021

«Sott'altro profilo, per le procedure cui torna applicabile la nuova disciplina, **sarebbe comunque opportuno che** – attesa la provvisorietà della perdita e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo – **fosse lasciata al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura, evitandosi l'anticipazione del termine ultimo di decadenza del diritto al recupero** di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo»

RIVALUTAZIONE



LA RIVALUTAZIONE ESTESA AL 2021

Articolo 1-bis Legge di conversione DL n. 41/2021

All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilita' di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo».



LA RIVALUTAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALILE

Art. 5-ter Legge di conversione DL n. 41/2021 – norma di interpretazione autentica

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

L'ACE INNOVATIVA



ACE INNOVATIVA

Oggetto: per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti solari) un coefficiente del 15%.

Componenti rilevanti:

- ✓ gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l'intero ammontare (quindi, senza alcun ragguaglio pro rata temporis);
- ✓ la base massima di calcolo dell'ACE innovativa è pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto.

Base ace residua: regole ordinarie



ACE INNOVATIVA

Fruizione: può essere utilizzata, alternativamente:

- ✓ a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES, in qualità di reddito detassato;
- ✓ trasformando lo stesso in credito d'imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020.

Esempio:

una srl effettua un aumento di capitale di 500.000,00 euro nell'ottobre del 2021 (per ipotesi unico movimento suscettibile di determinare un incremento della base di calcolo dell'agevolazione):

- ✓ emerge un reddito detassato di 75.000,00 euro, al quale fa seguito una minore IRES 2021 di 18.000,00 euro;
- ✓ la società può, alternativamente, optare per trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, anch'esso naturalmente quantificato in 18.000,00 euro.



ACE INNOVATIVA

Credito d'imposta:

- ✓ utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio
- ✓ non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi
- ✓ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
- ✓ è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia stessa



ACE: INCREMENTI RILEVANTI

Modalità	Data rilevante
Conferimenti in denaro	Versamento
Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite	Versamento
Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d'imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.)	Inizio dell'esercizio di formazione della riserva
Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti	Atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale	Efficacia della compensazione



RISERVE NON DISPONIBILI

Art. 5 co. 6 del DM 3.8.2017: si considerano riserve non disponibili:

- ✓ le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c. (processi di valutazione);
- ✓ le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono:
 - non distribuibili;
 - non utilizzabili per l'aumento del capitale sociale;
 - non utilizzabili per la copertura delle perdite.

Relazione illustrativa al del DM 3.8.2017:

- ✓ le riserve sono disponibili ai fini ACE, nell'ipotesi in cui sia consentito almeno uno degli utilizzi sopra indicati (es. riserva legale).

Relazione illustrativa al del DM 14.3.2012: sono esempi di riserve derivanti dalla mera valutazione:

- ✓ la riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.);
- ✓ la riserva per utili su cambi non realizzati (art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.);
- ✓ le riserve derivanti da rivalutazioni volontarie.



RISERVE DA NON DISPONIBILI A DISPONIBILI

Art. 5 co. 6 del DM 3.8.2017: se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è conteggiata nella base ACE nell'esercizio in cui viene meno l'indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011;

C.M. 3.6.2015 n. 21 (§ 3.13): con riferimento alle riserve di rivalutazione, l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.



ACE: INCREMENTI NON RILEVANTI

Modalità
Conferimenti in natura
Finanziamenti soci con diritto restituzione
Accantonamenti degli utili a riserva indisponibile (es. adeguamento cambi)



RINUNCE AL CREDITO DEL SOCIO

- ✓ **Rilevano le rinunce a crediti finanziari:** cfr. C.M. 3.6.2015 n. 21 (§ 3.12);
- ✓ **Rinunce non rilevanti:** quelle relative ai crediti commerciali;
- ✓ **Le critiche:** distinzione non giustificata, alla luce di OIC 28 che attribuisce la natura di apporto a qualsiasi tipo di rinuncia, purché finalizzata all'incremento della dotazione patrimoniale della società partecipata.

LE ALTRE NOVITÀ



AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

ARTICOLO 64, COMMI DA 6 A 11 DL SOSTEGNI-BIS

Soggetti

- ✓ età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro

Oggetto

- ✓ esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale)
- ✓ per gli atti imponibili ad IVA, riconoscimento di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo
- ✓ esenzione dall'imposta sostitutiva (0,25%) sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati

Ambito temporale

- ✓ atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 30.6.2022



AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

ARTICOLO 64, COMMI DA 6 A 11 DL SOSTEGNI-BIS

Atti agevolati

- ✓ a titolo oneroso
- ✓ acquisto della proprietà o traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione di "prime case di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9

Regime IVA – Credito di imposta

- ✓ Il credito di imposta, pari all'Iva versata, può essere:
 - portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito stesso, ovvero
 - utilizzato in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al predetto acquisto, ovvero
 - utilizzato in compensazione.
- ✓ Il credito d'imposta non può mai dare luogo a rimborsi.

Decadenza

- ✓ In assenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o in caso di decadenza dalle stesse, si applicano le disposizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, per il recupero delle imposte e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi.



DETAZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

ART. 6-SEPTIES DL SOSTEGNI

Oggetto

- ✓ Viene anticipata l'entrata in vigore della disciplina in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore (come prevista dall'art. 26 del Tuir)

Art. 26 Tuir (modificato dal DL Sostegni)

- ✓ I canoni di locazione non percepiti dal locatore possono non essere dichiarati dal momento della intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento

Effetti

- ✓ La disposizione si applica a tutti i canoni non percepiti dal 1.1.2020 a prescindere dalla data di stipula del contratto ed ha quindi effetti già per i redditi dell'anno 2020 (dichiarazioni redditi modello 2021)



NOVITÀ DL SEMPLIFICAZIONI (N. 77/2021 IN VIGORE DAL 1.6.2021)

ART. 33 - MODIFICHE ART. 119 DL 34/2020

Barriere architettoniche

- ✓ Chi esegue uno dei lavori trainanti indicati nel primo comma dell'articolo 119 del DL 34/2020, può usufruire della detrazione del 110% anche per gli interventi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 16-bis, che riguardano le barriere architettoniche.
- ✓ Il DL 77/2021 introduce un nuovo periodo all'interno del comma 4, del citato articolo 119, stabilendo che gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche sono trainati al 110% anche da interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013.
- ✓ In entrambi i casi (efficientamento energetico o antisismico), per il 110% gli interventi in oggetto sono agevolati anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (e quindi sono solo in presenza di disabili).



NOVITÀ DL SEMPLIFICAZIONI (N. 77/2021 IN VIGORE DAL 1.6.2021)

ART. 33 - MODIFICHE ART. 119 DL 34/2020

Cila

- ✓ Viene sostituito il comma 13-ter prevedendo che gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, così detta Cila, di cui all'articolo 6-bis del Dpr 380/2001.
- ✓ Tale sostituzione permette di superare il blocco operativo connesso allo stato legittimo degli edifici, la cui mancanza impediva gli interventi agevolati, non richiedendo ora, ai fini della presentazione della Cila, l'attestazione dello stato legittimo.

EUTEKNEFORMAZIONE  Didactica
Professionisti

MASTER 2021-2022

**Affidabile, flessibile, continua:
la formazione che merita credito.**

Da professionisti per professionisti: un percorso di aggiornamento tributario su adempimenti e attività di studio e di approfondimento su temi professionali.

Da giugno 2021 a maggio 2022



ABC

Associazione Bresciana
Commercialisti